

LEPS P.I.P.P.I.

Prevenzione dell'allontanamento familiare

Avviso non competitivo per l'adesione da parte degli Ambiti Territoriali Sociali delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) alla attuazione di interventi per il rafforzamento del LEPS P.I.P.P.I. Prevenzione dell'allontanamento familiare

Settembre 2026

PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027

Priorità 2. *Child Guarantee*

Obiettivo Specifico I (ESO 4.12) *"Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori"*

Indice

Definizioni	3
1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	6
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	10
3. OGGETTO DELL'AVVISO	21
4. DESTINATARI	23
5. BENEFICIARI (SOGGETTI ADERENTI)	25
6. CARATTERISTICHE E ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	25
6.1. Dispositivo "Educativa domiciliare e/o territoriale"	28
6.2. Dispositivo "Gruppi con i genitori e con i bambini"	29
6.3. Dispositivo "Vicinanza solidale"	30
6.4. Dispositivo "Partenariato fra i servizi educativi per la prima infanzia, scuola e servizi"	30
6.5. Condizioni di attuazione dei dispositivi finanziati dall'Avviso	31
7. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	32
8. TERMINE PER LA RICHIESTA DI ADESIONE DA PARTE DEGLI ATS.....	33
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE	33
10. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ADESIONE	35
11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	36
12. DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO	38
13. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE.....	41
14. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI.....	42
15. GESTIONE E RENDICONTAZIONE.....	43
16. MONITORAGGIO E INDICATORI.....	44
17. CONTROLLI	45
18. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI.....	46
19. CASI DI INADEMPIENZA E RELATIVI PROVVEDIMENTI	46
20. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	47
21. DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E POLITICA ANTIFRODE	48
22. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	49
23. FORO COMPETENTE	49
24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	49
25. RICHIESTA CHIARIMENTI O QUESITI.....	49
26. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA.....	49
ALLEGATI	50

Definizioni

Ai fini del presente Avviso si intende per:

Abbreviazione	Descrizione
AdA	Autorità di Audit
AdG	Autorità di Gestione indicata nel PN Inclusion e nella Divisione III della Direzione Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
AdP	Accordo di Partenariato, documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", come approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.7.2022Bruxelles, 15.7.2022
ATS	Ambiti Territoriali Sociali, così come identificati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della Legge 8 novembre 2000, n. 328
Bambino	Bambino, bambina, bambini, bambine e adolescenti. Costituisce la traduzione del termine inglese <i>child</i> , come utilizzato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ONU, 1989) per indicare ogni persona di età inferiore ai 18 anni.
Beneficiario	Soggetto responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento, ai sensi dell'art.2 (9) Regolamento (UE) 2021/1060
CCNL	Contratto collettivo nazionale di lavoro
CE	Commissione Europea
CO.L.A.F.	Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea
Commissione di valutazione	Organismo nominato dall'Autorità di Gestione al fine di eseguire l'istruttoria relativa alle procedure di valutazione e selezione delle proposte progettuali
CSP	<i>Child Safeguarding Policy</i>
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Decreto Direttoriale
DdR	Domanda di Rimborso
Destinatario	Soggetto destinatario dell'intervento finanziato che prende parte/usufruisce delle attività del progetto
DP	Disposizione di Pagamento
DIA	Dichiarazione di inizio attività
EM	Equipe multidisciplinare
ETS	Ente del Terzo Settore
FSE+	Fondo Sociale Europeo plus, principale strumento dell'Unione europea (UE) per investire nelle persone in materia di occupazione, società, istruzione e competenze. Riunisce quattro strumenti di finanziamento che erano separati nel precedente periodo di programmazione 2014- 2020 (Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di

Abbreviazione	Descrizione
	aiuti europei agli indigenti (FEAD), iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)
GDPR	<i>General Data Protection Regulation</i>
GS	Gruppo Scientifico dell'Università di Padova
GT	Gruppo Territoriale inter-istituzionale
LEPS	Livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale, così come definiti dalla Legge n. 33 del 23 marzo 2023
MSNA	Minori Stranieri Non Accompagnati
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode
ONIA	Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
OS	Obiettivo specifico
PA	Pubblica Amministrazione
PANGI	Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia, documento programmatico redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla Raccomandazione sulla <i>Child Guarantee</i> del 14 giugno 2021 al fine di attuare i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti nell'ottica di contrastare le disuguaglianze e dare attuazione ai livelli essenziali.
PCTO	Percorsi per le competenze trasversali ed orientamento
P.I.P.P.I.	Programma di Intervento Per Prevenire l'Istituzionalizzazione
PN	Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà: Il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021- 2027, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) n. 9029 del 1° dicembre 2022
PNIA	Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva
PON	Programma Nazionale Inclusione 2014-2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attualmente in fase di attuazione, approvato dalla Commissione Europea nella sua versione originale con Decisione C(2014) n. 10130 del 18 dicembre 2014 e successivamente riprogrammato
RDC	Regolamento Disposizioni Comuni, n. 1060/2021
RPMonline	Piattaforma digitale per Rilevare, Progettare, Monitorare la situazione di ogni famiglia
RT	Referente LEPS P.I.P.P.I. di Ambito Territoriale Sociale
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
SAI	Sistema Accoglienza e Integrazione
SAL	Stato di Avanzamento Lavori
SFC	<i>System for Fund Management in the European Union</i>
SIE	Strutturali e di Investimento Europeo
Si.Ge.Co.	Sistema di Gestione e Controllo, versione 3 adottata con Decreto Direttoriale n. 1 del 08 gennaio 2025 e ss.mm.ii.
SNM	Sistema Nazionale di Monitoraggio

Abbreviazione	Descrizione
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Tra le principali finalità del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 vi è quella di mettere in campo azioni rivolte a target specifici di popolazione che comprendono, tra gli altri, interventi di contrasto alla povertà minorile nell'ambito dell'iniziativa della *Child Guarantee*, in accordo con quanto stabilito per l'Italia in sede di Accordo di Partenariato (AdP). Nello specifico, tra le motivazioni della scelta di assegnare a quest'ultima una specifica Priorità del PN, vi è la volontà di mettere in risalto tali azioni, considerate un punto essenziale della strategia nazionale.

In quest'ambito assumono particolare rilievo gli interventi diretti a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e le persone di minore età.

La condizione di povertà, materiale e educativa delle persone di minore età è spesso uno degli ostacoli all'attuazione dei diritti riconosciuti a tutti i bambini/e e agli/le adolescenti. Alla limitata disponibilità economica della famiglia, infatti, spesso si affianca il mancato accesso a contesti, strumenti e opportunità che potrebbero aiutare le persone di minore età a liberarsi dalle dinamiche di esclusione e deprivazione.

Al fine di intervenire a livello nazionale per contrastare queste condizioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende sostenere l'attuazione del LEPS *P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l'Istituzionalizzazione)*, *Prevenzione dell'allontanamento familiare* garantendone progressiva effettiva esigibilità. L'obiettivo che si intende raggiungere è, infatti, quello di garantire a ogni famiglia in cui si sperimenta una situazione di vulnerabilità e, nello specifico, negligenza rispetto alla soddisfazione dei bisogni di sviluppo dei bambini, l'attuazione di un progetto di prevenzione dell'allontanamento familiare tempestivo, intensivo (di durata media di 18 mesi) e appropriato rispetto ai bisogni dei bambini coinvolti.

La vulnerabilità è, in senso lato, definita come una condizione sociale multidimensionale e complessa che include e genera avversità sociali (es. la povertà, la violenza giovanile), familiari (es. la violenza familiare, le rotture dei legami e i conflitti), emotive, cognitive (es. le difficoltà di apprendimento e comportamento a scuola) e di salute fisica e mentale (es. il carico assistenziale dovuto a disabilità gravi) che mettono i bambini e gli adolescenti a rischio di sviluppare gravi problemi psicosociali e di non essere in grado di raggiungere il loro pieno potenziale di sviluppo.

Il LEPS risponde alla multidimensionalità del problema con la multidimensionalità dell'intervento, ossia non centrando l'attenzione sul singolo bambino, sulla singola famiglia, ma sull'opportunità di generare ecosistemi intersettoriali, in grado cioè di integrare servizi sociali, servizi per la salute fisica e mentale dei bambini, servizi educativi 0-6 anni e scuola, che siano, loro stessi, in grado di generare una attenzione focalizzata su ogni bambino compreso e osservato nel suo mondo di relazioni familiari e sociali.

Si persegue la finalità di innovare e uniformare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie in situazione di vulnerabilità al fine di prevenire il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni. Si individua qui un importante diritto sociale: il diritto non dei soli bambini, non delle sole famiglie, non della società, ma dei bambini e delle loro famiglie compresi nei contesti sociali in cui vivono, segnati da vulnerabilità di varia natura e intensità, ad essere accompagnati nella costruzione di un progetto volto a garantire a ogni bambino una valutazione appropriata e di qualità della sua situazione familiare, con la relativa programmazione di un piano d'azione unitario, partecipato, sostenibile in un tempo congruo e multidimensionale, definito congiuntamente in equipe multidisciplinare (EM).

Il presente Avviso ha tra le proprie finalità il sostegno alla progressiva esigibilità di tale diritto, tramite la piena attuazione del LEPS, sia in termini di numero di ATS che di numero di bambini e famiglie a cui garantire le condizioni per rispondere al bisogno di ogni bambino di crescere in un ambiente stabile, sicuro, protettivo e "nutriente", contrastando attivamente l'insorgere di situazioni che favoriscono le disuguaglianze sociali, la dispersione scolastica, le separazioni inappropriate dei bambini dalla famiglia di origine, tramite l'individuazione delle idonee azioni, di carattere preventivo, che hanno come finalità l'accompagnamento non del solo bambino, ma dell'intero nucleo familiare in situazione di vulnerabilità, in quanto consentono l'esercizio di una genitorialità positiva e responsabile e la costruzione di una risposta sociale ai bisogni evolutivi dei bambini nel loro insieme (Piano Nazionale Servizi e Interventi sociali 2021-2023, scheda 2.7.4, p. 38).

Per questo insieme di ragioni, l'utilizzo in complementarità al finanziamento previsto nel Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) 2024-2026, che garantisce la continuità del finanziamento per 258 ATS, e le risorse del FSE+ del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 a copertura dei restanti ATS non finanziati con FNPS delle Regioni "Meno Sviluppate", garantirà una risposta sempre più universale ai bisogni dei bambini.

Le informazioni qui contenute sul LEPS sono complementari a quelle reperibili alla guida del Programma (denominata "Il Quaderno di P.I.P.P.I." <https://pippi.unipd.it/documenti/>) e poggia su una precisa struttura di governance del LEPS, a partire dalla premessa secondo cui il LEPS P.I.P.P.I.:

- assume come visione di riferimento del fenomeno della negligenza familiare e della vulnerabilità sociofamiliare, l'ecologia dello sviluppo umano, quindi l'unitarietà dei bisogni di crescita di ogni bambino compreso nel suo mondo di relazioni;
- propone un modello di analisi dei bisogni dei bambini unitario e coerente (il Mondo del Bambino) il quale esige il lavoro di un'équipe multidisciplinare che è, per questo, considerata risorsa cruciale del LEPS;
- implica una forte integrazione fra i sistemi coinvolti nei progetti di prevenzione, protezione e tutela dei bambini, primi fra tutti il sistema dei servizi sociali, sanitari, educativo-scolastici e della giustizia;
- prevede il coinvolgimento operativo di enti e amministrazioni diverse, e quindi si presenta come un ingranaggio complesso da far funzionare non solo sul piano dei contenuti tecnici relativi all'intervento con le famiglie, ma anche sul piano organizzativo-gestionale;
- necessita, e allo stesso tempo genera, come dimostrano i dati raccolti tramite le precedenti sperimentazioni del Programma, di una forte azione di sistema affinché i diversi enti e servizi implicati (in primis servizi sociali e educativi dei Comuni, servizi delle Aziende e dei Consorzi Sanitari, scuole, nidi e servizi per la prima infanzia, Enti del Terzo Settore/ETS) operino per identificare i meccanismi operativi di tale integrazione in modo da consentire il passaggio dalla frammentazione dell'intervento alla condivisione delle responsabilità nei confronti dei bambini e delle famiglie inclusi nel LEPS;
- in quanto LEPS, garantisce un'infrastruttura stabile di servizi e interventi nei confronti delle famiglie in situazione di vulnerabilità che favorisce l'azione dei servizi sociali in prospettiva interdisciplinare e intersettoriale, come indicato nel Piano nazionale 2024-2026 e dalla ratio complessiva del PN Inclusionione. Si tratta di implementare insieme, fra soggetti diversi, pubblici e privati, la logica della costruzione di ecologie positive intorno ai bambini e alle loro famiglie. Nello specifico, questo LEPS genera processi, garantendo continuità nella visione teorica, nella metodologia di interventi e negli strumenti messi a disposizione, al fine di sostenere non solo la propria azione, ma anche:
 - l'integrazione fra LEPS: in particolare con il recente LEPS sulle équipe multidisciplinari, e

con il LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali, Servizi per la Valutazione Multidimensionale, Servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti, Offerta integrata di interventi e servizi nell'area Povertà. Risulta particolarmente promettente l'integrazione fra P.I.P.P.I. e i Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) per i nuclei beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) e per tutte le persone in simili condizioni di disagio economico così come definite dall'art. 6 comma 9 del D. l. 48/2023;

- l'integrazione fra azioni progettuali complementari e affini che possono così potenziarsi reciprocamente, in particolare con i seguenti Avvisi finanziati sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, Priorità 2 "*Child Guarantee*", Obiettivo Specifico I (ESO4.12) dedicato all'integrazione sociale di minori poveri/indigenti e Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica" Obiettivo Specifico d.iii (RSO4.3): DesTEENazione - Desideri in azione; ComeTE; Interventi PRIMI PASSI; ecc.

Agli ATS beneficiari saranno rese disponibili risorse per sostenere l'attuazione del LEPS nelle modalità di cui all'art. 6.

L'intervento si colloca all'interno della Priorità 2 "*Child Guarantee*" Obiettivo specifico I - ESO4.12. *Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini (FSE+).*

Alcuni dati sui bambini coinvolti nel Programma a partire dal 2011, dimostrando una sovrarappresentazione di una forma di povertà multidimensionale fra le famiglie partecipanti a P.I.P.P.I. rispetto agli standard della popolazione, confermano la correlazione riconosciuta in letteratura fra povertà economica, sociale, culturale, educativa e vulnerabilità familiare. La vulnerabilità, pertanto, non è tanto un problema delle famiglie, quanto un problema delle condizioni sociali, economiche e culturali che contribuiscono a generarla, attraverso il cosiddetto "circolo dello svantaggio sociale" (REC 2013/112/UE): la bassa istruzione genera bassa occupazione, la bassa occupazione genera basso reddito; il basso reddito, e quindi la condizione di povertà economica, genera povertà educativa e sociale. La povertà educativa è infatti una condizione complessa che include e allo stesso tempo genera anche la difficoltà delle figure genitoriali di rispondere ai bisogni di sviluppo dei figli. Per questo, in letteratura, l'azione di *parenting support* è riconosciuta come una delle leve fondamentali per contrastare la povertà e la povertà educativa nello specifico.

I bambini delle famiglie coinvolte in P.I.P.P.I., infatti, arrivano a scuola in evidenti condizioni di disuguaglianza, come dimostra l'incidenza quasi tripla dei bambini con bisogni educativi speciali (BES).

Per queste ragioni, l'approccio all'intervento sulla vulnerabilità proposto intende costruire una reale possibilità per questi bambini, e in particolare per i bambini nei primi mille giorni di vita, di interrompere il "circolo dello svantaggio sociale", attraverso l'attivazione/introduzione di dispositivi quali educativa domiciliare, vicinanza solidale, gruppi dei genitori e dei bambini e partenariato fra nidi, scuola e servizi.

L'obiettivo è rafforzare il loro sviluppo garantendo una più alta qualità educativa e relazionale nel loro ambiente familiare (rafforzamento delle capacità parentali) e sociale, che possa, a sua volta, contribuire anche a migliorarne il rendimento scolastico. La fascia della vulnerabilità familiare viene così riconosciuta come uno spazio di speciale opportunità per mettere in campo interventi efficacemente orientati alla prevenzione della povertà, della disuguaglianza sociale, del maltrattamento e della negligenza, come richiesto da alcune direttive europee e dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dal Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modificazioni;

- il Regolamento (UE) 2025/1914 che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio e interviene sul termine ultimo per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060;
- la Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022 che approva il programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003) per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia - a titolarità del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ;
- la Decisione C(2025) n. 8009 del 18 novembre 2025 che approva la riprogrammazione del PN;
- l'Accordo di Partenariato tra Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022;
- l'Articolo 3 della Costituzione, che indica che *"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";*
- l'Articolo 30 della Costituzione che indica che *"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio"* e che *"Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti";*
- l'Articolo 31 della Costituzione che prescrive alla Repubblica (e quindi allo Stato, alle Regioni e agli altri enti locali) *"di agevolare con misure economiche e altre previdenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose"*. L'intervento pubblico è necessario per sostenere *"la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";*
- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla

povertà e per la programmazione sociale le cui funzioni sono trasferite alla Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni (nel prosieguo anche "Codice privacy");
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nel 2017, che dedica l'undicesimo principio all'educazione dell'infanzia e al sostegno alle persone di minore età, nel Capo III 'Protezione sociale e inclusione': «a. I bambini hanno diritto all'educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità. b. I minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà. I bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità»;
- le "Linee di Indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - Promozione della genitorialità positiva", approvate il 21.12.2017 in Conferenza unificata Stato-Regioni, che codificano l'approccio P.I.P.P.I. alla prevenzione dell'allontanamento familiare;
- la Raccomandazione 2006/19 del Consiglio d'Europa, adottata il 13.12.2006, che rappresenta un pilastro fondamentale per le politiche di *parenting support* in Europa, definendo la genitorialità positiva come un comportamento basato sul superiore interesse del minore, orientato a curare, sviluppare le potenzialità, non violento e rispettoso dei diritti del bambino;
- la Raccomandazione della Commissione europea, del 20 febbraio 2013, *Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale*, nella quale si sottolinea che la prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie integrate che promuovano "occasioni per i minori di partecipare alla vita sociale e di esercitare i loro diritti, per consentire loro di realizzare pienamente il loro potenziale e aumentare la loro capacità di resistenza alle avversità", e si sollecita a "Riconoscere la capacità dei minori di agire sul proprio benessere e di superare le situazioni difficili (resistenza alle avversità), in particolare dando loro occasioni di partecipare ad

attività di apprendimento informale al di fuori della famiglia e degli orari scolastici" attraverso l'integrazione tra le varie istituzioni e *agencies*";

- la Raccomandazione del 14.06.2021/1004 del Consiglio d'Europa, *Garanzia europea per l'infanzia*, che esorta gli Stati membri a garantire ai minorenni in situazione di vulnerabilità in quanto provenienti da un contesto migratorio, da situazioni familiari precarie o con problemi di salute, l'accesso effettivo ad un'educazione e cura della prima infanzia di alta qualità, all'istruzione e alle attività scolastiche, ad una nutrizione sana e ad un alloggio adeguato, con misure di integrazione del mercato del lavoro e delle famiglie;
- il Piano di attuazione nazionale della Garanzia Infanzia (PANGI) che dà seguito alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa 1004/2021;
- la Raccomandazione del Consiglio d'Europa 2022/C 484/01 dell'8.12.2022, *Educazione e cura della prima infanzia*: obiettivi di Barcellona per il 2030, che «mira a incoraggiare gli Stati membri, tenendo conto delle rispettive circostanze nazionali, ad aumentare la partecipazione a un'educazione e cura della prima infanzia (ECEC) accessibile, a costi sostenibili e di alta qualità, al fine di facilitare e incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e di migliorare lo sviluppo sociale e cognitivo dei bambini e il loro successo educativo-formativo, in particolare per i bambini che versano in situazioni di vulnerabilità o provengono da contesti svantaggiati»;
- la Raccomandazione 2024/1238 della Commissione europea del 23.04.2024 sullo *Sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dell'infanzia nell'interesse superiore del minore*;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'articolo 5 "ruolo del terzo settore";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- il DL 48 del 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro 2023) che ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione (ADI);

- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 maggio 2024, n. 72, che approva le linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e la definizione e adesione al progetto personalizzato per i beneficiari dell'ADI;
- il Decreto interministeriale del 24 giugno 2025 che approva le Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali per l'attuazione dei LEPS, predisposte in attuazione dell'articolo 1, comma 161, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio per il 2022). Tramite l'adozione dell'Intesa in sede di Conferenza unificata, i diversi livelli istituzionali – Ministero, Regioni ed Enti Locali – assumono impegni reciproci nella prospettiva di una rinnovata azione di governance sugli obiettivi comuni. L'obiettivo principale delle Linee guida è quello di favorire il rafforzamento della gestione associata degli ATS, con particolare riferimento a modelli e processi organizzativi funzionali all'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali sull'intero territorio nazionale;
- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. In particolare, vengono in rilievo i seguenti obiettivi: 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 10. Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le nazioni; 16. Promuovere società e istituzioni pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01) che si occupa delle garanzie dei diritti del bambino all'art. 24 stabilendo che «1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse»;
- il VI Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2025-2027) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2025;
- il Piano Sociale Nazionale 2024 – 2026 che prevede:

- tra le azioni di sistema del Fondo Nazionale Politiche Sociali trasversali, particolare attenzione è rivolta allo sviluppo delle *équipe* multiprofessionali, al fine di promuovere un approccio multidisciplinare della presa in carico. Tali *équipe* si configurano come gruppi di professionisti orientati a costruire e governare i migliori percorsi di benessere, cura e salute della persona, attraverso una valutazione multidimensionale che si traduce nella definizione di un progetto personalizzato, caratterizzato da obiettivi condivisi e chiaramente definiti;
- tra le priorità di investimento nell'area a favore di infanzia e adolescenza, la realizzazione di interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e adolescenti;
- tra gli indirizzi progettuali finalizzati ad una programmazione integrata e coordinata al Piano Nazionale Inclusione e lotta alla povertà, al PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, la realizzazione di un intervento di sistematizzazione, di empowerment delle *equipe* multidisciplinari operanti nei servizi sociali, di accompagnamento metodologico agli Ambiti Territoriali Sociali nella progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione sociale e superare le condizioni di fragilità delle persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, al fine di promuovere un programma su scala nazionale che abbia come obiettivo principale quello di garantire, nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali, inclusione e integrazione sociale alle persone di minore età che vivono in contesti di fragilità e vulnerabilità socio-economica anche mediante l'erogazione di servizi, beni e strumenti finalizzati ad assicurare la partecipazione alla vita sociale, educativa, culturale, artistica e sportiva di bambini e adolescenti, avendo cura di valorizzare i loro talenti ed i loro interessi;
- tra le priorità di investimento indicate nel Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, a valere Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale:
 - a) il potenziamento del servizio sociale professionale, in linea con quanto previsto dalla L. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'art. 1, co. 797 e seguenti, che ha infatti introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. considerazione di quanto assume il profilo di Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS);
 - b) il rafforzamento dei servizi per l'attuazione dell'Assegno di inclusione, con particolare riferimento alle prestazioni e ai servizi finalizzati alla definizione dei percorsi

personalizzati di inclusione sociale e lavorativa e i sostegni in essi previsti, la cui attivazione deve essere garantita in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, in quanto costituiscono Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali;

c) nell'ottica dell'attuazione dei LEPS, il rafforzamento dei sostegni da prevedere nei progetti personalizzati (i Patti per l'inclusione sociale – PaIS) che individuano, accanto all'esplicitazione degli obiettivi/risultati attesi e agli impegni che i singoli componenti assumono (partecipazione ai PUC, azioni di cura, frequenza scolastica, ecc.), anche gli specifici sostegni di cui il nucleo necessita.

- la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989;
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- la Legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina gli istituti dell'affidamento familiare e dell'adozione dei minori, novellata con la legge 28.03.2001, n. 149, che ha affermato il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia (art. 1, comma 1, legge adozione). Recependo le indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, proclama il diritto al sostegno alla genitorialità;
- la Legge 12 luglio 2011, n. 112, che istituisce l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza contribuendo a creare un sistema che coinvolge i Garanti regionali, oltre al garante nazionale per l'Infanzia, e le comunità intermedie (i servizi, i consultori, le scuole, le associazioni) nell' intercettare le esigenze di protezione;
- la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che riformano la filiazione che ha sostituito la nozione di "potestà" con la denominazione, già nota in sede europea, di "responsabilità genitoriale";
- il Codice civile, dove i diritti dei bambini vengono declinati come diritti della personalità: all'art. 315 bis (Diritti e doveri del figlio) cod. civ. la cura affettuosa, l'ascolto dei figli da parte dei genitori sono divenuti oggetto di una specifica prescrizione legale. La riforma, concretizzando i principi e valori costituzionali, sancisce lo stato unico di figlio, superando la distinzione tra figli legittimi e figli

naturali, con la conseguente creazione sempre e comunque di rapporti di parentela (art. 315 cod. civ.);

- la recente riforma del processo civile in materia di persone, minori e famiglie, realizzata con legge 26.11.2021, n. 206, e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, persegue l'obiettivo di rafforzare i diritti dei minorenni di età e di costruire una società amica delle famiglie. È stato introdotto all'interno del codice di procedura civile (artt. 473-bis ss.) un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Inoltre, la riforma offre consacrazione normativa alla figura del curatore speciale del minore e valorizza l'istituto della mediazione familiare, definisce il rapporto tra giudici e servizi sociali, riformula l'art. 403 del cod. civ., definendo all'art. 473-bis.27 cod. proc. civ. le modalità di intervento dei servizi sociali e sociosanitari nei procedimenti a tutela dei minori;
- la Legge 7.04.2017, n. 47, che disciplina l'accoglienza e la protezione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), quei minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato;
- le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, aggiornate e approvate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni l'8.02.2024;
- la Legge 19.10.2015, n. 173, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, che ha stabilito che deve essere preservata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle relazioni affettive consolidate nel periodo di affidamento;
- la Legge di bilancio 2022 (L.30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 159) con la quale il Parlamento ha provveduto a definire il contenuto dei primi 6 livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), fra cui P.I.P.P.I. Prevenzione dell'allontanamento familiare;
- la Legge 23 marzo 2023, n. 33, Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, che all'art. 4 definisce i LEPS e il loro sistema di monitoraggio;
- la Legge di bilancio 2026 (L.199/2025, art.1, commi 699 e 700) con la previsione dell'istituzione di un sistema di garanzia dei LEPS, correlato alla determinazione di un livello di spesa di ciascun ATS "quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni". Il compito del Sistema di garanzia è quello di assicurare il coordinamento tra finanziamento, erogazione e monitoraggio dei LEPS. Il nuovo sistema prende

come riferimento gli Ambiti territoriali sociali (ATS), ai fini della valutazione delle risorse e dell'erogazione dei LEPS. Il sistema di garanzia assicura: l'attuazione dei LEPS approvati con la Legge di Bilancio 2022; la definizione e l'attuazione di tre obiettivi di servizio (art. 1 comma 700); la determinazione dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS pari ai fabbisogni standard monetari per l'attuazione dei LEPS indicati; il monitoraggio; la definizione dei poteri sostitutivi;

- la Legge 148 del 25 maggio 2000 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999", che all'art. 7 richiede l'adozione di provvedimenti efficaci al fine di impedire che i minori siano coinvolti nelle forme peggiori di lavoro, garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, l'accesso all'istruzione, alla formazione professionale, a individuare i minori esposti a rischi particolari ed entrare in contatto diretto con loro, ponendo attenzione alla situazione particolare delle bambine e delle adolescenti";
- la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida degli apprendimenti non formali e informale che intende valorizzare conoscenze, abilità e competenze che le i soggetti possono avere acquisito attraverso l'apprendimento non formale e informale, una forma di apprendimento che può svolgere un ruolo importante nel migliorare l'occupabilità nonché nell'accrescere la motivazione per l'apprendimento permanente;
- la Strategia dell'UE per la gioventù, che costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche condotte a favore dei giovani nel periodo 2019-2027. Si fonda sulla risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018. La collaborazione a livello dell'UE sfrutterà al massimo le potenzialità offerte dalle politiche per i giovani. Promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica, ne sostiene l'impegno sociale e civico e punta a garantire che tutti i giovani dispongano delle risorse necessarie per prendere parte alla società in cui vivono. La Strategia dell'UE per la gioventù si concentra su tre assi d'intervento centrali tra cui promuove un'attuazione trasversale coordinata: Mobilitare (mirare a una significativa partecipazione civica, economica, sociale, culturale e politica dei giovani), Collegare (per condividere le migliori pratiche e proseguire il lavoro su sistemi efficaci per la convalida e il riconoscimento delle abilità e delle competenze

acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale, comprese le attività di solidarietà e di volontariato), Responsabilizzare (cioè incoraggiare i giovani a farsi carico della propria vita);

- la Raccomandazione del Consiglio UE del 30 ottobre 2020 relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani, nella quale si sollecita a rafforzare i sistemi di allarme precoce e le capacità di monitoraggio per individuare coloro che rischiano di diventare NEET, contribuendo nel contempo a prevenire l'abbandono dell'istruzione e della formazione (attraverso, ad esempio, un orientamento professionale nelle scuole, percorsi di apprendimento più flessibili e un apprendimento maggiormente basato sul lavoro), in collaborazione con il settore dell'istruzione, i genitori o i tutori legali, e le comunità locali e con la partecipazione dei servizi per i giovani e dei servizi sociali, sanitari e per l'impiego; nonché a sensibilizzare e comunicare in maniera adottando canali di informazione e meccanismi di coinvolgimento moderni, adatti ai giovani e di carattere locale per attività di sensibilizzazione, con la partecipazione dei giovani, degli animatori socioeducativi, delle organizzazioni giovanili locali, delle famiglie e delle associazioni dei genitori;
- il Decreto-legge n.123 del 15 settembre 2023, convertito con L.n.159 del 13 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";
- il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 106" e, in particolare, l'art. 55, comma 1, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72, del 31 marzo 2021, con cui sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, disciplinato negli articoli 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017, a supporto degli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57;

- l'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) secondo cui "in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss., sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato", escludendo dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e ss.;
- il Manuale delle Procedure del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, versione 05 del 15/11/2025 e successive modificazioni;
- il Manuale per i beneficiari del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, versione 03 del 12/01/2026 e successive modificazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021/2027";
- il Decreto direttoriale prot. n. 130 del 05/05/2026 che approva la "Nota Metodologica per il calcolo di tabelle standard dei costi unitari riferiti ai costi del personale del comparto funzioni locali, sanità e UNEBA nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al Fondo Sociale Europeo Plus di cui all'art. 53.1 (b) del Regolamento (UE) 1060/2021" e successive eventuali modificazioni e aggiornamenti.

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2021/1060, dal Regolamento (UE) 2021/1057 e dal Regolamento (UE) 2021/1058.

L'Avviso è attuato nel rispetto del Sistema di Gestione e Controllo del PN approvato con Decreto Direttoriale n. 206 del 4 agosto 2025 e successive emissioni.

Si richiama infine il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024 che formalizza dal 1° marzo 2024 la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. OGGETTO DELL'AVVISO

L'Avviso non competitivo è finalizzato a dare continuità e sostegno al LEPS *P.I.P.P.I. Prevenzione dell'allontanamento familiare*, confermando l'obiettivo di "rispondere al bisogno di ogni bambino di crescere in un ambiente stabile, sicuro, protettivo e "nutriente" così come riportato all'articolo 1. Finalità e ambito di applicazione del presente Avviso.

Nella prospettiva di rendere effettivamente esigibile questo livello essenziale, gli obiettivi sono triplici e riguardano:

- 1) l'equità di trattamento e pari attuazione dei diritti di bambini e famiglie in tutto il territorio nazionale, pur nelle specificità regionali e nella valorizzazione degli assetti organizzativi e delle proposte innovative locali;
- 2) il superamento della frammentazione tra gli attori titolari degli interventi, delle frammentazioni nei percorsi di accompagnamento e, quindi, il miglioramento della gestione e della governance complessiva;
- 3) l'effettiva prevenzione delle situazioni di trascuratezza, trascuratezza grave, maltrattamento e abuso, che più di altre, possono determinare l'allontanamenti dalla famiglia di origine, attraverso azioni progettuali di promozione della genitorialità positiva e all'attivazione di interventi precoci e tempestivi in presenza di tali situazioni, nonché alla protezione e tutela dei bambini.

Il LEPS è rivolto a bambini che vivono in famiglie in situazione di vulnerabilità, nelle quali i genitori sono ancora titolari della responsabilità genitoriale, con figli conviventi o meno, di età compresa tra 0 e 17 anni. Questi genitori sperimentano debole capacità nel costruire e/o mantenere l'insieme delle condizioni interne ed esterne che sostengono un esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali. L'insieme degli impegni che ciascun ATS è tenuto a garantire ai fini dell'attuazione del presente LEPS è dettagliatamente elencato all'art. 6. Tra questi impegni, il presente Avviso sostiene l'attivazione dei quattro dispositivi previsti nel LEPS (educativa domiciliare e/o territoriale; gruppi con i genitori e gruppi con i bambini; vicinanza solidale; partenariato fra nidi, scuola e servizi). Essi sono da intendersi come un insieme articolato di interventi, attraverso i quali si mette a disposizione un accompagnamento globale e intensivo alla famiglia, finalizzato alla sua emancipazione dall'aiuto istituzionale e alla riattivazione delle sue risorse interne ed esterne.

A questi quattro dispositivi possono integrarsi l'Assegno di inclusione (ADI) (qualora la famiglia sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia) e/o altre forme di sostegno economico, educativo, sociale, sanitario erogate alle famiglie. Nel caso di famiglie beneficiarie dell'ADI gli interventi si integrano e coordinano con quello previsti dal Patto di Inclusione Sociale (PaIS).

L'Avviso è rivolto a n. **155 ATS** di cui al successivo articolo 5, analiticamente indicati all'**Allegato 1 - Elenco degli ATS invitati a presentare richiesta di adesione** in cui è definito, a seconda del cluster di appartenenza, anche l'importo massimo del contributo finanziabile per ciascun ATS, come determinato in applicazione dei criteri illustrati nell'**Allegato 2 - Nota metodologica**.

L'avvio e l'attuazione degli interventi da parte degli ATS ammessi a finanziamento avverrà secondo le modalità indicate in Convenzione che, compatibilmente con le tempistiche di sottoscrizione della Convenzione stessa, prenderanno avvio nel quarto trimestre del 2026 e termineranno entro 3 anni dall'avvio, nel rispetto dei termini di ammissibilità temporale delle spese a valere sul PN secondo le previsioni di cui al Reg. (UE) 1060/2021 e successive eventuali modifiche.

Nell'Allegato 1 - *Elenco degli ATS invitati a presentare richiesta di adesione* sono indicati per ciascun ATS, oltre alla Regione di appartenenza e ai dati identificativi, il numero di destinatari da raggiungere e le risorse al massimo utilizzabili.

La stipula delle Convenzioni con ATS beneficiari avverrà secondo quanto indicato ai punti precedenti.

Funzionale alla piena implementazione dei dispositivi a sostegno alla famiglia è la creazione, secondo le condizioni indicate all'art. 6, di un contesto di *governance* locale in grado di garantire l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dello strumento, attraverso l'attivazione di un gruppo di professionisti specializzati e il coinvolgimento di una rete di supporto (denominata **Gruppo Territoriale inter-istituzionale - GT**). Tale rete vede, tra i principali soggetti coinvolti, oltre ai servizi sociali e alla famiglia, i servizi sociosanitari, i servizi socio educativi, i servizi educativi 0-6 anni, la scuola, gli enti del Terzo Settore e gli altri attori della rete territoriale (quali, a titolo esemplificativo, società sportive e scuole di musica, ecc.) con i quali sono realizzati i percorsi di accompagnamento rivolti alle famiglie in condizione di vulnerabilità.

L'intervento dovrà inoltre essere costruito seguendo i principi e le regole della **Child Safeguarding Policy** (CSP) al fine di contribuire a creare ambienti sicuri e stimolanti per bambini e adolescenti, incidendo positivamente sulla loro crescita con un impatto anche sullo sviluppo del territorio.

L'attuazione del LEPS P.I.P.P.I. *Prevenzione dell'allontanamento familiare*, sostenuta in esito al presente Avviso, è prevista per una durata massima di 3 anni nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 e comunque nel rispetto dei termini di eligibilità della spesa previsti per il Programma

4. DESTINATARI

Destinatari diretti del presente Avviso sono i bambini e, quindi, le loro famiglie che affrontano situazioni di negligenza familiare e quindi di povertà psico - socioeducativa ed economica. In linea generale, tra i destinatari non rientrano i bambini che sperimentano situazione di abuso sessuale o di gravi forme di maltrattamento, ma sono costituite da¹:

1. bambini da 0 a 11 anni e dalle figure parentali di riferimento, con particolare attenzione per la fascia di età 0-3 anni;
2. bambini per il cui sviluppo si sono create condizioni considerate come pregiudizievoli e "preoccupanti" dall'EM di riferimento, a ragione del fatto che vivono in famiglie all'interno delle quali le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare i bisogni evolutivi dei bambini sul piano fisico, materiale, cognitivo, educativo, affettivo, psicologico ecc.;
3. bambini per cui l'EM di riferimento valuta possibile agire attraverso un progetto di accompagnamento intensivo alla famiglia, che garantisca condizione di sicurezza ai bambini coinvolti, anche senza ricorso a dispositivi di protezione;
4. bambini e famiglie che si trovano già in un percorso di presa carico o che sono all'inizio di esso e che nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi. Per queste famiglie, l'EM di riferimento ritiene che potrebbero positivamente beneficiare del sostegno intensivo e globale, previsto dal LEPS, rivolto ai bambini stessi, ai genitori, alle reti sociali informali in cui vivono;
5. bambini che vivono in famiglie che sperimentano avversità specifiche:
 - famiglie che provengono da storie di migrazione complesse e necessitano di cura particolare

¹ Per ognuno dei singoli target indicati nell'elenco puntato si trovano le schede di approfondimento in Serbati S., Milani P., 2022, Dispositivi: l'agire di P.I.P.P.I., Sezione 04, in Quaderno di P.I.P.P.I., Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, Padova University Press, Padova, pp.71-99.

per avviare un percorso di inclusione sociale;

- bambini con disabilità che vivono in famiglie che faticano a rispondere ai loro bisogni di sviluppo;
- bambini che vivono in famiglie in cui uno o entrambi i genitori sperimentano problematiche legate alla salute mentale;
- bambini che vivono in famiglie in cui uno o entrambi i genitori sperimentano problematiche di consumo o abuso di sostanze o altre dipendenze e/o;
- bambini che vivono in famiglie in cui vi è violenza di genere o esposizione alla violenza;
- bambini che crescono in famiglie che vivono in contesti segnati dalla cultura mafiosa.

Inoltre, potranno essere coinvolti nella erogazione dei dispositivi sostenuti dal presente Avviso:

6. famiglie coinvolte in percorsi di protezione per cui i bambini sono accolti in affido familiare o in comunità, con le quali i servizi individuano le condizioni per avviare un percorso di riunificazione familiare al fine di favorire il rientro o almeno un certo "livello di riunificazione familiare" del bambino in famiglia;
7. adolescenti da 12 a 17 anni (compresi) e dalle figure parentali di riferimento che si trovino nelle situazioni familiari descritte nei punti da 2 a 6.

Nel periodo di attuazione degli interventi finanziati in esito al presente Avviso, particolare attenzione sarà dedicata:

- ai bambini in età 0-3 anni (punto 1) e alle loro famiglie, anche per favorire il lavoro di integrazione con gli altri interventi dedicati a questa fascia di età;
- ai bambini e agli adolescenti temporaneamente collocati fuori famiglia e alle loro famiglie di origine (punto 6).

Si invitano quindi gli ATS a dedicare particolare cura al coinvolgimento di questi due specifici target.

Destinatari indiretti del LEPS sono i professionisti delle *équipe* multidisciplinari degli ATS, dei servizi sociosanitari, sanitari e dei servizi educativi 0-6 anni, gli insegnanti della scuola, gli operatori del terzo settore, i diversi attori della comunità locale, dei servizi del lavoro, dell'abitazione, della cultura.

5. BENEFICIARI (SOGGETTI ADERENTI)

I beneficiari che attueranno gli interventi sono gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), di cui all'articolo 8 comma 3 lett. a della L. 30 novembre 2000 n.328, le cui richieste di adesione, presentate nel rispetto di quanto indicato ai successivi articoli 8 e 9, saranno verificate come ammissibili secondo le modalità indicate al successivo articolo 10.

Gli ATS invitati a presentare richiesta di adesione sono quelli indicati nell'Allegato 1 -*Elenco degli ATS invitati a presentare richiesta di adesione*, individuati con i criteri analiticamente riportati nell'Allegato 2 - *Nota metodologica*.

Con il presente Avviso non competitivo vengono pertanto determinati gli importi massimi delle risorse erogabili a ciascun ATS in coerenza con il Piano finanziario correlato alla Richiesta di adesione (Allegato C – *Format Piani finanziari*).

Come dettagliato in Allegato 1, gli ATS attiveranno gli interventi entro la fine del quarto trimestre 2026 compatibilmente con la stipula della Convenzione, con la tempistica in essa indicata, per un periodo massimo di 36 mesi.

6. CARATTERISTICHE E ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le attività che i beneficiari dovranno attuare sono identificate nella scheda 2.7.4 Scheda LEPS Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I. contenuta nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2021-2023 e richiamata nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026 con relativo Allegato B Piano di lavoro.

Di seguito sono elencate le condizioni che il Beneficiario si impegna ad assicurare per l'attuazione dell'intervento:

- la costituzione di un gruppo di stakeholders denominato **Gruppo Territoriale inter-istituzionale** (GT) che concerta e risponde complessivamente delle attività del LEPS P.I.P.P.I. Il GT svolge una funzione politico-strategica che garantisce continuità dell'investimento, le condizioni organizzative affinché tutti gli operatori operanti in settori, enti o servizi diversi (in particolare quelli dei Comuni, delle ASL, dei servizi per la prima infanzia, della scuola, del privato sociale, dei centri per l'impiego), possano essere presenti nelle EEMM o esercitare il ruolo a loro spettante;

- l'individuazione di almeno un **Referente territoriale (RT)**/Coordinatore delle attività, o più, a seconda della dimensione dell'ATS. Il RT è un *link agent*, una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida la comunicazione fra tutti i livelli e i soggetti coinvolti nell'attuazione del LEPS;
- l'individuazione di almeno due **coach**, o più, a seconda della dimensione dell'ATS, cioè operatori che possano favorire il processo di appropriazione del LEPS da parte delle EM. I coach metteranno a disposizione dei componenti delle EM la conoscenza del contesto nel quale l'*équipe* lavora, l'esperienza e le conoscenze acquisite durante la formazione, traducendo e adattando la metodologia alla realtà in cui opera;
- l'individuazione delle **équipe multidisciplinari (EM)** che realizzano l'intervento con le famiglie e i bambini. Ciascuna *équipe* multidisciplinare realizza il progetto di intervento con la partecipazione dei genitori, del bambino, degli operatori e di eventuali soggetti della rete informale, svolgendo una funzione operativa che garantisce qualità, continuità e correttezza nella costruzione del Progetto Quadro secondo quanto previsto dal LEPS. L'EM è responsabile della realizzazione operativa del Progetto Quadro per tutta la sua durata, il quale esige:

I) l'implementazione di un metodo condiviso di valutazione partecipativa e trasformativa al fine di realizzare un percorso di accompagnamento volto a garantire a ogni bambino una valutazione appropriata e di qualità della sua situazione familiare, con la relativa progettazione di un progetto d'azione unitario, personalizzato, partecipato, sostenibile e multidimensionale e in un tempo medio indicativo di 18 mesi, definito congiuntamente da EM e famiglia. Tale progetto è costruito in forma valutabile, sia in termini di processo che di esito. La relativa documentazione e la valutazione del livello di raggiungimento dei risultati attesi vengono raccolti per il tramite della piattaforma RPMonline, interoperabile con SIOSS;

II) il ricorso al Modello multidimensionale del Mondo del Bambino come modello e strumento condiviso di analisi, progettazione e valutazione delle situazioni familiari;

III) la disponibilità di un set di almeno quattro dispositivi di intervento in forma simultanea e intensiva nel tempo: l'educativa domiciliare, i gruppi con i genitori e con i bambini, la vicinanza solidale, il partenariato fra nidi, scuola e servizi.

La modalità con cui realizzare tali impegni è recepita nelle Linee di Indirizzo Nazionali "*L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva*", approvate in

Conferenza Unificata Stato-Regioni il 17 dicembre 2017. Il LEPS viene identificato pertanto nell'attivazione dell'équipe multiprofessionale e nella relativa presa in carico dei bambini e delle famiglie attraverso il complessivo progetto di accompagnamento secondo quanto indicato nelle indicazioni e nelle Linee di indirizzo sopra citate.

A supporto delle attività che i beneficiari si impegnano ad attuare è stato nominato con Decreto Direttoriale n. 173 del 05/06/2026 il Comitato tecnico di coordinamento (CTC), organismo con natura tecnico-operativa, che garantisce le funzioni di coordinamento, impulso, monitoraggio e verifica dell'implementazione del LEPS P.I.P.P.I. Il CTC è presieduto dal Direttore Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e composto da: un rappresentante della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, oltre al Presidente; un rappresentante del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università di Padova, in qualità di ente di supporto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e delle Regioni e Province autonome. Alle riunioni partecipa, altresì, il rappresentante della Regione responsabile del coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il CTC ha una importanza strategica per mantenere aperta e fluida la comunicazione fra tutti i livelli e i soggetti coinvolti a livello regionale e provinciale, sostenendo un percorso volto ad una più puntuale definizione degli interventi e dell'infrastruttura dei servizi da garantire in ogni singolo Ambito Territoriale Sociale.

I dispositivi che costituiscono un **impegno** per ciascun ATS, in quanto previsti dal LEPS e, pertanto, da rendere disponibili alle famiglie coinvolte, sono i seguenti quattro. I primi due, ossia "Educativa domiciliare e/o territoriale" e i "Gruppi con i genitori e i gruppi con i bambini", sono **oggetto di specifico finanziamento** del presente Avviso. La "Vicinanza solidale" e il "Partenariato fra i servizi educativi per la prima infanzia, scuola e servizi", invece, rientrano nelle competenze dell'EM già costituita e individuata dall'ATS e, pertanto, non sono oggetto di specifica valorizzazione finanziaria nell'ambito del presente Avviso. I dispositivi sono i seguenti:

- 1) "Educativa domiciliare e/o territoriale";
- 2) "Gruppi con i genitori e gruppi con i bambini";
- 3) "Vicinanza solidale";
- 4) "Partenariato fra i servizi educativi per la prima infanzia, scuola e servizi".

6.1. Dispositivo “Educativa domiciliare e/o territoriale”

Il dispositivo **Educativa domiciliare e/o territoriale** consiste in un servizio attraverso il quale educatori professionali, in possesso di una specifica formazione socio-pedagogica ai sensi della normativa vigente, operano con continuità nel contesto di vita della famiglia, sia presso il domicilio sia negli altri ambienti di vita, al fine di valorizzarne le risorse che là si manifestano e per accompagnare le figure genitoriali nel processo di costruzione di risposte positive, in termini di competenze e strategie, ai bisogni evolutivi del bambino, favorendone una progressiva autonomia. L'intervento è realizzato con regolarità e secondo una intensità modulata sulla base dell'analisi dei bisogni del bambino e del suo nucleo familiare. In linea generale, la presenza dell'educatore all'interno della quotidianità familiare è più intensa nella fase iniziale dell'accompagnamento e tende a ridursi progressivamente nelle fasi successive, in relazione al raggiungimento degli obiettivi definiti o alla loro eventuale rimodulazione nell'ambito della progettazione condivisa in EM. Il dispositivo prevede una triplice attenzione:

1. la prima riguarda l'accompagnamento del bambino nello sviluppo delle proprie capacità e competenze nelle diverse fasi della crescita;
2. la seconda prevede l'accompagnamento delle figure genitoriali nel rinforzare, consolidare o apprendere modalità positive di risposta al soddisfacimento dei bisogni di crescita del bambino;
3. la terza è relativa alle possibilità di integrazione del bambino e delle figure genitoriali nel loro ambiente di vita, facilitando e promuovendo la vita del bambino in contesti scolastici e educativi e favorendo l'accesso delle famiglie ai servizi e alla vita della comunità.

Alla figura professionale, che costituisce uno dei componenti dell'EM, è richiesto di operare in stretta sinergia con gli altri professionisti coinvolti nel percorso di presa in carico del bambino e della sua famiglia, quali assistenti sociali, psicologi, insegnanti, educatori di nido, neuropsichiatri, logopedisti, pediatri, volontari ecc.

Per l'erogazione del dispositivo, la figura di riferimento è quella dell'“**Educatore Professionale Socio-Pedagogico**”, professionista pedagogico laureato nella Classe di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19). Dato che l'intervento può prevedere anche il coinvolgimento di famiglie in cui i bambini, e in particolare alcuni adolescenti, richiedono interventi anche di natura socio-sanitaria, si può prevedere che, in misura residuale, la figura di riferimento possa essere anche quella dell'Educatore

professionale sociosanitario, professionista sanitario laureato nella Classe delle Lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione (SNT-02).

6.2. Dispositivo “Gruppi con i genitori e con i bambini”

Il dispositivo **Gruppi con i genitori e con i bambini** prevede l'organizzazione di sessioni di confronto e aiuto reciproco tra genitori e tra bambini che si incontrano periodicamente in gruppo. La finalità dell'attività in gruppo, grazie alla risorsa rappresentata dal contesto collettivo, è quella di rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali dei partecipanti e in particolare le capacità dei genitori di rispondere positivamente ai bisogni evolutivi dei figli, secondo quanto è stato condiviso nella progettazione in EM. Sono invitati all'attività genitori e bambini coinvolti nel LEPS P.I.P.P.I., sia in iniziative a loro specificamente dedicate, sia all'interno di azioni rivolte a tutte le famiglie promosse nella comunità territoriale in luoghi facilmente accessibili e non stigmatizzanti (nidi, scuole, Centri per le Famiglie, ludoteche, biblioteche ecc.).

L'attività dei gruppi viene organizzata in cicli di incontri ripetuti nel tempo (“moduli”), con cadenza periodica (mediamente quindicinale o settimanale) e con un orario che possa favorire la massima presenza delle famiglie. I gruppi con i genitori e i gruppi con i bambini possono prevedere percorsi contemporanei (con la compresenza degli adulti e dei bambini nello stesso tempo e spazio) o attività che si realizzano in forma parallela.

I facilitatori dei gruppi sono componenti della EM, in genere almeno due per ciascun gruppo, e possibilmente con la compresenza di professionalità diverse in composizione che veda sia la presenza di facilitatori dipendenti dai servizi, sia con la collaborazione di professionisti di enti e associazioni del terzo settore.

Per l'erogazione del dispositivo, la figura professionale di riferimento potrà essere individuata sulla base delle competenze specifiche e dell'esperienza. Si suggerisce di individuare tali figure tra le professioni dello **Psicologo, Assistente Sociale, Educatore Professionale socio-pedagogico**, che possono essere integrate da ulteriori figure di professionisti quali Neuropsichiatri infantili, Pediatri, esperti nella conduzione di laboratori teatrali, artistici e musicali con il fine di realizzare una specifica attività di *parenting support* rivolta alle figure genitoriali e ai loro figli.

6.3. Dispositivo "Vicinanza solidale"

Il dispositivo **Vicinanza solidale** rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie che ha come finalità quella di sostenere un nucleo familiare attraverso la solidarietà di un altro nucleo o di singole persone in una logica di affiancamento e di condivisione delle risorse e delle opportunità. Questo dispositivo privilegia infatti la dimensione informale dell'intervento e la creazione di legami e relazioni che potranno proseguire al di là della durata dell'accompagnamento nel LEPS.

Il dispositivo mira a rispondere sia ai bisogni concreti o materiali (legati cioè all'abitazione, all'abbigliamento, agli alimenti, alla ricerca di lavoro, alle attività didattiche, culturali, ludiche, sportive, al trasporto, all'accudimento ecc.), sia ai bisogni emotivi e relazionali (condivisione di interessi, formulazione di consigli, confronto su problematiche comuni ecc.). Per garantire tali risposte e per raggiungere questi obiettivi, la vicinanza solidale può prevedere una duplice possibilità di intervento:

- a) l'appoggio offerto da famiglia/persona a famiglia; si intendono, quindi, le molteplici forme di supporto che le famiglie possono ricevere da altre persone appartenenti alla propria cerchia familiare allargata, dal proprio gruppo di amici e conoscenti, nonché da associazioni, da contesti di vicinato, parrocchie o gruppi di volontari;
- b) l'accompagnamento alla partecipazione nella vita di comunità; vale a dire la promozione di momenti informali collettivi/comunitari, occasioni dove stare insieme ad altre persone (come ritrovi, eventi, spazi di aggregazione più o meno informali) ai quali le famiglie possono partecipare e nei quali sviluppare relazioni di sostegno reciproco.

6.4. Dispositivo "Partenariato fra i servizi educativi per la prima infanzia, scuola e servizi"

Il dispositivo **Partenariato fra i servizi educativi per la prima infanzia, scuola e servizi** prevede il coinvolgimento della scuola e dei servizi educativi 0-6 anni dalle fasi che precedono l'avvio e durante tutto il percorso di accompagnamento. Il dispositivo adotta una prospettiva inclusiva e si articola in azioni che vedono il coinvolgimento del bambino, della classe e dell'intera comunità scolastica con l'obiettivo di promuovere il benessere dei bambini e delle loro famiglie in una prospettiva di equità e giustizia sociale che richiede una proficua collaborazione fra insegnanti, educatori e professionisti dei servizi sociali e sociosanitari. Per la predisposizione della rete formale, che consente ai singoli operatori e insegnanti di collaborare concretamente nell'EM, è cruciale il ruolo ricoperto dal Gruppo territoriale,

formato dai rappresentanti degli enti/servizi formali e informali che nello stesso ATS collaborano ai processi di accompagnamento dei bambini e delle famiglie che vivono situazioni di vulnerabilità (servizi sociali e educativi, amministrazione, Azienda sanitaria, Ufficio Scolastico Territoriale ecc.). A livello inter-istituzionale sarà utile attivare Patti educativi di Comunità, uno strumento introdotto dal Ministero dell'Istruzione (Ministero Istruzione, Piano Scuola 2020-2021) per dare la possibilità ad enti locali, enti del terzo settore, associazioni e scuole di sottoscrivere specifici accordi, rafforzando non solo l'alleanza scuola-famiglia, ma anche quella tra la scuola e tutta la comunità locale. I patti educativi di comunità agiscono per favorire la creazione di comunità solidali, tramite forme innovative di welfare di prossimità e l'attivazione di percorsi di engagement della comunità educante.

6.5. Condizioni di attuazione dei dispositivi finanziati dall'Avviso

Per l'erogazione dei dispositivi, l'ATS si avvarrà delle attività svolte dal GT e dai componenti dell'equipe multidisciplinare già in servizio presso l'ATS, integrata con le figure impegnate nei due primi dispositivi.

Gli importi massimi dei finanziamenti, relativi ai soli primi due dispositivi, sono definiti per ciascun ATS destinatario dell'Avviso sulla base di quanto previsto nell'Allegato 2 Nota metodologica che distingue gli ATS in tre cluster proporzionali al grado di bisogno del territorio, latente e intercettato, specificatamente stimato in funzione della potenziale vulnerabilità a cui il LEPS P.I.P.P.I. si rivolge, tenendo nel contempo in considerazione la dimensione demografica minorile dell'ATS.

Nella tabella seguente sono riepilogate le condizioni di attuazione per le attività di cui all'articolo 6.1. e all'articolo 6.2 riguardanti il *dispositivo di educativa domiciliare e/o territoriale* e il *dispositivo di gruppi con i genitori e con i bambini*:

Tabella 1 - Condizioni di attuazione dei dispositivi finanziati dall'Avviso

Attività	Figura richiesta	Numero destinatari di riferimento ²	Ore complessive per ATS nel triennio
Dispositivo di educativa domiciliare e/o territoriale	Educatore Professionale Socio-Pedagogico /Educatore professionale sociosanitario (rif. art. 6.1)	Cluster 1-basso: 45	8.775
		Cluster 2-medio: 60	11.700

² Al completamento del progetto, in sede di verifica, sarà effettuato il controllo del numero di destinatari finali effettivamente raggiunti dall'intervento, a fronte del numero previsto da Avviso e riportato in tabella per ciascun cluster. Qualora il numero di destinatari finali accertato risulti inferiore a quello previsto, il contributo riconosciuto per le ore degli operatori coinvolti e rendicontati sarà rideterminato in misura proporzionale ai destinatari effettivamente accertati.

Attività	Figura richiesta	Numero destinatari di riferimento ²	Ore complessive per ATS nel triennio
Dispositivo di gruppi con i genitori e con i bambini	Assistente Sociale, Educatore Professionale socio-pedagogico/ eventuali ulteriori figure di professionisti esperti in conduzione gruppi (rif. art 6.2)	Cluster 3-elevato: 100	19.500
		Cluster 1-basso: 45	990
		Cluster 2-medio: 60	1.320
		Cluster 3-elevato: 100	2.200

Il Beneficiario potrà gestire sia in maniera diretta con proprio personale interno espressamente dedicato alle attività, ovvero qualora non già presente negli organici dell'ATS con personale assunto per lo specifico avviso, in possesso dei titoli e dell'esperienza professionale necessaria a svolgere le funzioni di volta in volta indicate, sia - in caso di impossibilità di reperire al proprio interno le risorse umane necessarie all'espletamento delle attività ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001, articolo 7, commi 6 e 6-bis – avvalendosi di operatori economici e Enti del Terzo Settore opportunamente selezionati, secondo quanto meglio specificato di seguito. Gli ATS, infatti, potranno gestire le attività anche attraverso procedure di esternalizzazione, ai sensi del Codice dei contratti, e/o di coprogettazione ai sensi del Codice del Terzo settore. Si specifica che in tutti i casi l'Ambito Territoriale Sociale assegnatario del finanziamento è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'intervento.

7. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'Avviso prevede il coinvolgimento di 155 ATS localizzati nelle Regioni "Meno Sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), individuati e finanziati secondo i criteri analiticamente definiti nell'Allegato 2- *Nota metodologica*. Si tratta di tutti gli ATS che non beneficiano del finanziamento relativo alle annualità 2024-2026 del FNPS raggruppati sulla base di indicatori che rappresentano le diverse situazioni territoriali in relazione, alla percentuale di minorenni a livello regionale in Povertà e a rischio di esclusione sociale, al numero di minorenni, all'incidenza dei minorenni in povertà educativa, all'incidenza di minorenni in famiglie beneficiarie di Assegno di Inclusione e alla quota percentuale di minori in carico ai servizi sociali (per dettagli si rimanda all'Allegato 2- *Nota Metodologica*).

Tabella 2 - Distribuzione degli ATS e dei relativi interventi per Regione

Regioni	N. ATS / Interventi
Basilicata	7
Calabria	25
Campania	37
Molise	2
Puglia	31
Sardegna	17
Sicilia	36
Totale Regioni Meno sviluppate	155

8. TERMINE PER LA RICHIESTA DI ADESIONE DA PARTE DEGLI ATS

La Richiesta di adesione di cui al presente Avviso potrà essere presentata dal soggetto aderente, con le modalità evidenziate al successivo articolo 9, **a partire dalle ore 9,00 del giorno 10/09/2026 fino alle ore 23:59 del giorno 12/10/2026.**

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE

Gli ATS indicati all'articolo 5 e dettagliati nell'Allegato 1 che intendano aderire all'Avviso, accettando il contributo e impegnandosi a rispettare tutti gli obblighi correlati e analiticamente descritti al precedente articolo 6, possono presentare la richiesta di adesione esclusivamente a titolo individuale attraverso la piattaforma Multifondo accessibile dal sito <http://servizi.lavoro.gov.it/>. Non sono ammesse richieste di adesione presentate da partenariati, anche costituiti tra soli ATS.

La procedura telematica è disponibile in un'area riservata del sito, previa registrazione, accessibile dal soggetto aderente attraverso il sistema pubblico SPID, al fine di aumentare il livello di sicurezza del sistema e in linea con le disposizioni e le modalità di accesso ad altri servizi della Pubblica Amministrazione; qui di seguito il link per la consultazione del manuale di accesso: <https://pninclusion21-27.lavoro.gov.it/>

L'accesso al sistema permette la compilazione di tutte le sezioni previste per l'adesione.

Ai fini della verifica di ammissibilità della richiesta di adesione, faranno fede i dati presenti all'interno del sistema informativo. Al termine della fase di inserimento, la procedura informatica consentirà la

trasmissione della richiesta di adesione e di tutti i documenti allegati, prodotti dalla procedura telematica, debitamente firmati digitalmente, ove previsto.

La procedura di adesione da parte dell'ATS è da ritenersi conclusa solo all'avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista dall'Avviso e prodotta dal sistema informativo, da effettuarsi nel rispetto della tempistica indicata, al precedente articolo 8.

Modalità di presentazione della richiesta di adesione diverse da quella indicata comportano l'esclusione.

Le informazioni e la documentazione da caricare obbligatoriamente nel sistema informativo, ai fini della verifica di ammissibilità della richiesta di adesione sono elencate di seguito:

- la **richiesta di adesione** per l'ammissione al finanziamento, redatta compilando correttamente ed integralmente l'**Allegato A**, firmata digitalmente da parte del Legale Rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) dell'ATS richiedente;
- la **dichiarazione di impegno** al rispetto delle condizioni attuative indicate al precedente articolo 6, attraverso la compilazione dell'**Allegato B**, firmata digitalmente da parte del Legale Rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) dell'ATS richiedente;
- nel caso di uno o più Allegati sottoscritti da soggetto delegato, deve essere prodotto apposito atto di procura/delega, redatto secondo il format di cui in **Allegato D**, firmato digitalmente dal soggetto delegante e corredato dal documento di riconoscimento del soggetto delegato.

Ciascun Beneficiario provvede alla compilazione del piano finanziario attraverso l'apposita funzionalità del sistema informativo, secondo le indicazioni contenute nell'**Allegato C – Format Piani finanziari**, specificando le modalità di selezione del personale prescelte tra quelle ammissibili e coerenti con i fabbisogni dell'intervento.

Si precisa che in fase attuativa i beneficiari sono tenuti a rispettare quanto dichiarato sul piano finanziario in sede di richiesta di adesione per l'ammissione al finanziamento, che costituisce la base per l'attivazione del progetto; l'impiego di eventuali economie derivanti da rimodulazioni successive sui progetti ammessi a finanziamento sarà oggetto di specifica valutazione da parte dell'Autorità di Gestione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e precisazioni sulla documentazione pervenuta solo per le eventuali carenze documentali non rientranti nelle casistiche a pena di esclusione a fronte di adeguate e tempestive motivazioni e/o integrazioni fornite dal proponente.

10. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ADESIONE

A seguito della presentazione della richiesta di adesione, l'AdG procederà all'istruttoria delle domande pervenute con il supporto di un'apposita Commissione di Valutazione, verificando la correttezza formale, l'ammissibilità e la coerenza del piano finanziario, in linea con quanto stabilito nel Manuale delle procedure e attraverso l'utilizzo dei relativi strumenti di supporto. In particolare, la valutazione riguarderà i seguenti aspetti:

- La **verifica amministrativa** per gli aspetti formali avrà ad oggetto:
 - la tempistica e le modalità di invio;
 - la presenza, leggibilità e corretta compilazione di tutta la documentazione richiesta al precedente articolo 9, con particolare riferimento alle condizioni di attuazione degli interventi indicati al precedente articolo 6;
 - la presenza della data e della firma digitale del Legale Rappresentante o di un delegato;
 - la eventuale presenza, leggibilità e corretta compilazione della delega nel caso di firma apposta da un delegato del Legale Rappresentante.
- La **verifica di ammissibilità** avrà ad oggetto:
 - la corrispondenza del richiedente con uno degli ATS indicati nell'Allegato 1;
 - la presenza, leggibilità e corretta compilazione dell'Allegato B "Impegni per la realizzazione dell'intervento".
- La **verifica di coerenza del piano finanziario** riguarderà i diversi elementi indicati nel piano finanziario compilato a sistema e secondo le modalità indicate **nell'Allegato C**.

Come evidenziato al precedente articolo 9, l'Amministrazione, in presenza di vizi non sostanziali, si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata e su elementi non sostanziali della richiesta di adesione; richiedere integrazioni documentali per mere irregolarità formali della documentazione amministrativa o comunque a completamento del contenuto della documentazione già presentata.

In tale ipotesi, tramite la procedura disponibile nell'ambito della piattaforma Multifondo, l'ATS sarà invitato ad integrare la richiesta entro un termine perentorio, non inferiore ai 5 giorni lavorativi, entro il quale l'interessato dovrà produrre la documentazione richiesta a pena di esclusione.

Nel caso di esito positivo delle verifiche, la richiesta di adesione sarà valutata come "ammissibile" e pertanto l'ATS sarà incluso come beneficiario.

L'elenco degli ATS la cui adesione è verificata come "ammissibile" sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.

Gli ATS presenti nell'elenco saranno invitati a fornire, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione, eventuale ulteriore documentazione necessaria alla sottoscrizione della Convenzione.

Nel caso di esito negativo delle verifiche, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazione, la richiesta di adesione sarà valutata come "non ammissibile" e pertanto l'ATS sarà escluso dal finanziamento.

L'avvenuta esclusione sarà comunicata all'ATS tramite piattaforma Multifondo e messaggio di posta elettronica certificata (PEC), il quale avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge.

11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario si obbliga a dare avvio alle attività, entro 30 giorni dalla notifica di approvazione della Convenzione di sovvenzione, inoltre, a:

- a) attuare ed ultimare tutte le attività previste nei tempi indicati nel presente Avviso;
- b) rispettare i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza;
- c) osservare le normative UE, nazionali e regionali in materia di fondi strutturali e di investimento europei ed accettare e collaborare durante il controllo del MLPS, Stato italiano ed Unione Europea;
- d) acquisire e comunicare all'Amministrazione il CUP (Codice Unico di Progetto) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;
- e) rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i;
- f) indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il CUP, e il codice progetto identificativo dell'intervento autorizzato;

- g) richiedere una eventuale modifica progettuale secondo le modalità e per le casistiche indicate nel Manuale delle Procedure e nel Manuale per i Beneficiari;
- h) produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate;
- i) usare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato;
- j) fornire tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione del progetto finanziato, attraverso il sistema informativo **Multifondo** messo a disposizione dall'Amministrazione, secondo i formati e la tempistica stabiliti dall'Amministrazione stessa;
- k) garantire la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e della normativa nazionale vigente, ed in ogni caso per un periodo non inferiore ai 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario;
- l) assumere agli atti la documentazione da esibire, su richiesta, ai funzionari incaricati in sede di controlli da parte dell'Amministrazione o di altre autorità di controllo nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
- m) adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa comunitaria ed in particolare dare evidenza del finanziamento con FSE+ 2021/27. Qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'Autorità di Gestione applica misure di rimodulazione delle risorse, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo e/o riducendo fino al 3% i fondi all'operazione interessata;
- n) collaborare ed accettare i controlli che l'Amministrazione e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e degli interventi in esso previsti;
- o) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- p) trattare, in qualità di Titolare del trattamento, i dati personali e le categorie particolari di dati personali dei destinatari finali nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di settore (GDPR, Codice privacy, Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati) fornendo all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.

Al fine di promuovere un'efficace gestione delle risorse, che risulti coerente con il conseguimento dei risultati attesi indicati nel PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027, i soggetti beneficiari dovranno impegnarsi, attraverso la realizzazione degli interventi, con riferimento alle azioni dirette alle persone, a raggiungere i risultati attesi.

Il mancato raggiungimento del target, qualora non adeguatamente motivato, potrà comportare l'adozione delle misure di cui al successivo articolo 16.

Tutti gli obblighi in capo al Beneficiario, insieme a quelli in capo alla Autorità di Gestione, verranno comunque precisati al momento della sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione.

12. DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO

Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente Avviso sono pari a 67.929.024,11 Euro a valere l'Obiettivo specifico I (ESO4.12) - *Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini (FSE+)* nell'ambito della Priorità 2 – *Child Guarantee* del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

Le risorse sono assegnate a ciascun ATS secondo quanto indicato nel Piano finanziario compilato in sede di Richiesta di adesione per l'ammissione al finanziamento, nel rispetto del limite massimo per ATS indicato nell'Allegato 1 – Elenco degli ATS invitati a presentare richiesta di adesione.

Nella redazione del Piano finanziario ciascun ATS, nelle voci relative al personale da impiegare, dovrà rispettare il numero esatto di ore previste per ciascuna tipologia di risorsa (di cui alla Tabella 1) e nella scelta della tipologia di costo da applicare per gli educatori/operatori (di cui ai massimali indicati nella tabella che segue), deve tener conto del limite massimo di risorse finanziarie assegnate per l'intero progetto.

Gli ATS beneficiari, saranno identificati con uno o più appositi Decreti Direttoriali, che verranno pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.

I fondi assegnati a valere sul presente Avviso sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione degli interventi con le modalità indicate al precedente articolo 6.

Tenuto conto delle caratteristiche degli interventi oggetto del presente Avviso e delle attività previste, i relativi costi che saranno sostenuti dagli ATS Beneficiari si riferiscono a:

- spese di personale relative all'attività di attivazione del dispositivo di educativa domiciliare e/o territoriale e del dispositivo di gruppi con i genitori e con i bambini che costituiscono i costi diretti di progetto;
- spese di gestione, riconducibili ai costi indiretti di progetto per l'attuazione delle attività progettuali.

Per la rendicontazione delle spese di personale si fa riferimento ai seguenti massimali di costo.

Massimali costo – spese di personale

Per il dispositivo di educativa domiciliare e/o territoriale, per la figura dell'Educatore Professionale Socio-Pedagogico /Educatore professionale sociosanitario (rif. art. 6.1):

- In caso di ricorso a **risorse interne all'ATS** la modalità di rendicontazione è a Unità di Costo Standard (UCS). Il costo orario di riferimento è di **28,01 euro** previsto nella Tabella 1 bis della Nota Metodologica approvata con DD n. 130 del 05/05/2026³ per il CCNL relativo al comparto funzioni locali per l'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione⁴.
- In caso di ricorso a **risorse esterne all'ATS** la modalità di rendicontazione è a costi reali ed è possibile effettuare affidamenti ai sensi del Codice dei contratti pubblici e/o del Codice del terzo settore, nel rispetto dei massimali previsti dal DD n. 30 del 14/06/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il contratto delle cooperative sociali pari al costo orario massimo di **24,17 euro + IVA se applicabile**⁵.

Per il dispositivo di gruppi con i genitori e con i bambini:

- In caso di ricorso a **risorse interne all'ATS** la modalità di rendicontazione è a Unità di Costo Standard. Il costo orario di riferimento è di **28,01 euro** previsto nella Tabella 1 bis della Nota

³ L'eventuale applicazione degli aggiornamenti delle Unità di costo standard è subordinata alla valutazione preventiva e a specifica autorizzazione dell'Autorità di gestione del PN.

⁴ Il costo orario indicato è applicabile in quanto attualmente l'Avviso finanzia solo gli ATS appartenenti alle Regioni Meno Sviluppate.

⁵ Il massimale di costo determinato sulla base degli aggiornamenti retributivi con decorrenza gennaio 2026 - così come previsto dal Decreto Direttoriale n. 30/2024 del MLPS, relativo al CCNL Cooperative Sociali. - ha come parametro di riferimento la categoria D2 comprensiva della quota IRAP, al netto dell'indennità di turno (11,70%).

Massimali costo – spese di personale

Metodologica approvata con DD n. 130 del 05/05/2026⁶ per il CCNL relativo al comparto funzioni locali per l'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione⁷.

- In caso di ricorso a **risorse esterne all'ATS** la modalità di rendicontazione è a costi reali ed è possibile effettuare affidamenti ai sensi del Codice dei contratti pubblici e/o del Codice del terzo settore, nel rispetto dei massimali previsti dal DD n. 30 del 14/06/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il contratto delle cooperative sociali pari al costo orario massimo di:
 - **24,17 euro + IVA se applicabile⁸** per la figura dell'Assistente Sociale e dell'Educatore Professionale socio-pedagogico (indicate all'art 6.2);
 - **28,93 euro + IVA se applicabile⁹** per eventuali ulteriori figure di professionisti indicate all'art 6.2.

I costi indicati saranno rendicontabili e ammissibili a valere sul presente Avviso IVA inclusa, se dovuta.

Alla somma dei costi diretti ammissibili per il personale, rimborsati come indicato nella tabella precedente, si aggiunge il riconoscimento del tasso forfettario in misura del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, per la remunerazione dei costi indiretti dell'operazione, ai sensi dell'art. 54 lett. b) del Regolamento (UE) 2021/1060.

A titolo indicativo e non esaustivo possono trovare spazio tra i costi indiretti di progetto le spese sostenute per:

- allestimenti per spazi interni ed esterni, con particolare attenzione alla creazione di ambienti adatti all'accoglienza e alla gestione di attività con bambini e famiglie nei servizi sociali;

⁶ Vedi nota 4

⁷ Vedi nota 5.

⁸ Il massimale di costo determinato sulla base degli aggiornamenti retributivi con decorrenza gennaio 2026 - così come previsto dal Decreto Direttoriale n. 30/2024 del MLPS, relativo al CCNL Cooperative Sociali - ha come parametro di riferimento la categoria D2 comprensiva della quota IRAP, al netto dell'indennità di turno (11,70%).

⁹ Il massimale di costo determinato sulla base degli aggiornamenti retributivi con decorrenza gennaio 2026 - così come previsto dal Decreto Direttoriale n. 30/2024 del MLPS, relativo al CCNL Cooperative Sociali - ha come parametro di riferimento la categoria E2 comprensiva della quota IRAP, al netto dell'indennità di turno (11,70%).

- materiali di consumo per gruppi con i genitori e gruppi con i bambini;
- spese trasporto per la partecipazione ai gruppi di bambini e famiglie;
- costi di assicurazione;
- costi relativi all'organizzazione di sessioni formative rivolte a operatori e famiglie, sul LEPS, a livello di ATS;
- spese di rimborso per missioni per partecipare a sessioni di formazione e tutoraggio sul LEPS P.I.P.P.I. a livello regionale e/o nazionale;
- spese per partecipazione ad attività a carattere culturale, musicale, sportivo delle famiglie partecipanti.

13.CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

Per l'attuazione degli interventi finanziati verrà sottoscritta dalle parti una Convenzione di Sovvenzione, che disciplina i rapporti tra Autorità di Gestione e Beneficiario, prevedendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all'azione finanziata.

Tale documento dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) del Beneficiario. Al fine della sottoscrizione delle Convenzioni il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione della lista delle domande ammesse a finanziamento, tutti i dati e le informazioni amministrative necessarie alla definizione ed alla stipula della Convenzione.

La documentazione sopra indicata è peraltro da intendersi non esaustiva; l'Amministrazione si riserva di richiedere al soggetto ammesso al finanziamento documentazione diversa o integrativa, qualora necessario ai fini della sottoscrizione della Convenzione.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata ai fini della sottoscrizione delle Convenzioni nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.

La documentazione circa la non ricorrenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del decreto legislativo medesimo, sarà acquisita dalla Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà nei casi e secondo le modalità di legge.

La sottoscrizione delle Convenzioni di Sovvenzione è in ogni caso subordinata alla positiva verifica di quanto autodichiarato dal Beneficiario in sede di presentazione della richiesta di adesione. Nessun diritto o pretesa può configurarsi in capo al soggetto ammesso a finanziamento fino a tale momento. A tal fine potrà essere richiesto l'invio di ulteriore documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato in sede di richiesta di adesione.

L'ATS aderente in qualità di Beneficiario, prima della sottoscrizione della Convenzione è tenuto alla modifica/aggiornamento della documentazione presentata secondo le eventuali indicazioni fornite dall'Amministrazione.

L'ATS aderente, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di ammissione a finanziamento, dovrà individuare un Responsabile di progetto e comunicare formalmente il suo nominativo.

Al ricorrere dei presupposti di legge, il Decreto Direttoriale di approvazione della Convenzione di Sovvenzione verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo. Il soggetto aderente, in qualità di Beneficiario, è tenuto agli adempimenti di monitoraggio specificati nella Convenzione di Sovvenzione.

14. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

L'Autorità di Gestione eroga il contributo stabilito nelle Convenzioni di Sovvenzione con le modalità di seguito descritte:

- *erogazione a titolo di anticipo*: la percentuale da erogarsi a titolo di anticipo verrà indicata nella Convenzione di Sovvenzione (sulla base, salvo altro, della disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014, sia per la quota comunitaria che per la quota nazionale e comunque subordinatamente alla sussistenza di tali disponibilità);
- *erogazioni intermedie*: sempre nella Convenzione di Sovvenzione saranno indicate le quote e la tempistica dei successivi ratei da disporre a seguito della presentazione da parte dei Beneficiari della rendicontazione delle spese sostenute (domande di rimborso) e delle attività realizzate, in considerazione dell'esito dei relativi controlli previsti da parte della Autorità di Gestione; in ogni caso la somma dell'anticipazione (ove erogata) e dei suddetti ratei non potrà superare il 90% dell'importo complessivo del contributo stabilito;

- *saldo finale*: a conclusione delle attività ed a completamento di tutte le verifiche a ciò necessarie, verrà corrisposto il residuo importo a saldo del contributo stanziato, nella misura che risulterà di competenza in esito alle verifiche dette.

Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario, possono essere autorizzate modifiche all'intervento, secondo le modalità indicate nelle Convenzioni di Sovvenzione. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte corrispondano alle indicazioni del presente Avviso e non mutino la sostanza dell'intervento quanto a oggetto, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini della sua ammissione a finanziamento.

15. GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Per ciò che attiene le modalità di gestione e di rendicontazione dell'intervento dovrà farsi riferimento al presente Avviso ed ai seguenti documenti:

- CCNL delle cooperative sociali di cui al DD n. 30 del 14/06/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- Decreto prot. n. n.130 del 05/05/2026 che approva l'aggiornamento della "Nota Metodologica per l'adozione di Unità di Costo Standard nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al FSE+ di cui all'articolo 53 (b) del Regolamento (UE) 2021/1060" di cui al decreto direttoriale n. 105 del 3 aprile 2026,
- Manuale per i beneficiari del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, versione 03 del 12/01/2026 e successivi aggiornamenti;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi per la politica di coesione e dagli altri Fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (Ue) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;

La rendicontazione delle attività avviene attraverso la trasmissione all'Amministrazione competente delle domande di rimborso intermedie e la presentazione, a conclusione dell'intervento, del rendiconto finale delle spese sostenute, secondo le modalità descritte nella Convenzione.

Il tasso forfettario previsto per il progetto ai sensi dell'art. 54.b Reg (UE) 1060/2021 sarà ricalcolato sulla base dei costi diretti del progetto ritenuti ammissibili in fase di controllo dell'operazione.

In linea con quanto previsto nel *Manuale per i beneficiari*, i beneficiari dovranno produrre in fase di presentazione delle domande di rimborso intermedie e finale una **relazione periodica dell'attività** svolta sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nella **Relazione finale** dovranno essere indicati i valori degli indicatori realizzati a conclusione dell'intervento, specificando i riferimenti e/o allegando la documentazione comprovante l'attendibilità dei dati forniti. Qualora il valore si discosti in misura significativa dal target previsto in fase di adesione a finanziamento, il beneficiario è tenuto a darne opportune motivazioni.

L'AdG effettuerà verifiche e controlli (cfr. articoli 17 e 18 del presente Avviso) diretti ad accertare che, da un lato, le attività siano state effettivamente realizzate e, dall'altro, abbiano intercettato un numero congruo di destinatari rispetto a quanto definito in fase di progettazione dell'intervento. In caso di inadempienze, si rimanda a quanto stabilito all'articolo 20 del presente Avviso.

Le modalità di invio della rendicontazione saranno definite nella Convezione di Sovvenzione.

16. MONITORAGGIO E INDICATORI

Il monitoraggio è un adempimento regolamentare in capo all'Autorità di Gestione, che è tenuta a registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, ai sensi dell'art. 72.1, lett. e) del Regolamento UE 2021/1060. Il monitoraggio consente di misurare l'avanzamento del Programma verso raggiungimento dei target di spesa e degli obiettivi di realizzazione e fornisce indicazioni sull'efficienza ed efficacia dell'intervento e a supportare con utili evidenze le successive scelte dell'Autorità di Gestione negli ambiti affrontati dagli interventi previsti con il presente Avviso pubblico.

Al fine di contribuire agli adempimenti di monitoraggio, il beneficiario deve assicurare l'acquisizione e la trasmissione di informazioni e dati necessari al monitoraggio dei progetti, delle attività e dei partecipanti fornendo tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attraverso il sistema informativo Multifondo messo a disposizione dall'Amministrazione, secondo i formati e la tempistica stabiliti dall'Amministrazione stessa.

17. CONTROLLI

Conformemente alla normativa di riferimento, in coerenza con le procedure adottate nell'ambito del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso a valere sulle risorse FSE+ 2021-2027, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.

Le spese sostenute, relative al Piano finanziario compilato in sede di richiesta di adesione, per il loro riconoscimento saranno soggette ai controlli amministrativo-contabili di primo livello e alla valutazione della loro coerenza con le attività previste da parte dell'Autorità di Gestione e rimarranno comunque soggette agli audit di tutte le Autorità nazionali e comunitarie aventi competenze in materia.

I controlli potranno essere, infatti, effettuati oltre che dal Ministero, dallo Stato italiano e da organi dell'Unione Europea o da soggetti esterni delegati.

Ai fini delle verifiche in loco, il beneficiario deve assicurare la disponibilità di tutta la documentazione di progetto ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione.

L'attività di controllo si concentrerà sugli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con particolare attenzione per i controlli in loco in itinere durante i quali si verificherà l'effettiva realizzazione delle attività secondo la tempistica, la quantità e le caratteristiche previste dall'Avviso, dal progetto approvato e dalla Convenzione di Sovvenzione.

Le azioni comprese nell'Avviso pubblico sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori del PN e attraverso specifiche azioni, finalizzate a rilevare dati quali-quantitativi. Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull'efficienza ed efficacia dell'intervento e a supportare con utili evidenze le successive scelte dell'Amministrazione negli ambiti affrontati dall'intervento di cui al presente Avviso pubblico. Il beneficiario deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso disponibile dall'Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione dell'intervento finanziato.

I beneficiari, quale obbligo convenzionale espresso, sono tenuti a prestare ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento di tali audit, nonché ad osservare gli obblighi di conservazione dei documenti stabiliti, secondo quanto disposto dal Regolamento 2021/1060, come specificato nel paragrafo successivo.

18. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, per il presente Avviso gli ATS beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.

Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione amministrativa e contabile del progetto, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Autorità di Gestione al fine di fornire evidenza in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati e di consentire la realizzazione dei previsti audit dalle Autorità competenti. Il beneficiario del finanziamento deve altresì garantire, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nella Convenzione di Sovvenzione, la raccolta e l'archiviazione di tutte le informazioni inerenti al progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti, anche al fine di favorire le attività di monitoraggio.

19. CASI DI INADEMPIENZA E RELATIVI PROVVEDIMENTI

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio

indicato dall'Autorità di Gestione. Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'Autorità di Gestione procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la risoluzione della Convenzione di Sovvenzione con conseguente revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'Autorità di Gestione.

La Convenzione di Sovvenzione disciplinerà più nello specifico le modalità di esecuzione del progetto nonché le ipotesi di applicazione di sanzioni o altri rimedi in ipotesi di mancato adempimento degli obblighi in capo al Beneficiario finale.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione degli interventi si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'Autorità di Gestione sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

20. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Per i Beneficiari vi sono specifiche responsabilità per gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità, così come stabilito dall'articolo 36 del Reg. (UE) n. 1057/2021 che all'articolo 1 stabilisce che: *"rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico"*.

In continuità con il Regolamento di esecuzione n. 821/2014 e tenendo conto delle indicazioni dell'articolo 50 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021 gli ATS beneficiari sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:

- l'emblema dell'Unione insieme a un riferimento all'Unione Europea;
- il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

In relazione all'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FSE+ 2021-2027 di cui al presente Avviso, al Beneficiario si chiede altresì di informare i destinatari sul sostegno ottenuto dai fondi:

- fornendo, sul sito web del beneficiario, una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocando presso la sede almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo

A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è cofinanziata dal PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027.

- pertanto, i beneficiari dovranno attenersi agli obblighi previsti dalle normative comunitarie (Regolamento (UE) 2021/1060) in materia di informazione e comunicazione nonché alle disposizioni operative previste dalla Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di utilizzo dei loghi.

I Beneficiari saranno tenuti ad inserire negli avvisi o bandi di selezione e nei contratti, lo specifico riferimento del finanziamento a valere sul PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 - Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 – Priorità 2 Child Guarantee (FSE+) – Obiettivo specifico I (ESO4.12) *"Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori"*.

I Beneficiari del contributo economico dovranno inserire il logo dell'UE e del PN su tutto il materiale relativo all'intervento e su quello promozionale. L'AdG diffonde, anche tramite il sito web del PN, le disposizioni operative in materia di utilizzo dei loghi. Inoltre, in materia di trasparenza dell'attuazione e comunicazione del PN, l'Autorità di Gestione agirà in conformità con quanto previsto dall'articolo 49 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

21.DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E POLITICA ANTIFRODE

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 1060/2021, l'Amministrazione si impegna, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto. In linea con il Sistema di Gestione e Controllo del PN in vigore e con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente.

22.PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali ottenuti dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, verranno trattati in conformità al GDPR e al Codice privacy.

I Beneficiari, in fase di compilazione della richiesta di adesione, dichiarano la presa visione dell'“Informativa sul trattamento dei dati personali” di cui all'Allegato E al presente Avviso pubblico, nonché, la presa visione della stessa da parte dei soggetti terzi i cui dati personali sono comunicati nell'ambito del procedimento.

23.FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Roma.

24.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è la Dottoressa Carla Antonucci Dirigente della Divisione III della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

25.RICHIESTA CHIARIMENTI O QUESITI

Per eventuali informazioni, chiarimenti o quesiti è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso e fino a 5 giorni prima della scadenza dello stesso: PIPPI.PN@lavoro.gov.it.

26.DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

L'Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione dedicata al PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

ALLEGATI

Costituiscono parte integrate del presente Avviso i seguenti Allegati:

Allegato 1 – Elenco degli ATS invitati a presentare richiesta di adesione

Allegato 2 - Nota metodologica

Allegato A – Richiesta di adesione e dichiarazioni

Allegato B – Impegni per la realizzazione dell'intervento

Allegato C – Format Piano finanziario

Allegato D – Atto di delega

Allegato E - Privacy